

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PROPOSTA DI REVISIONE DEL D.LGS. 81/08 e ss.mm.ii.

TITOLO I

Art. attuale	Art. con proposta di modifica	Motivazione
<p><u>Articolo 2 comma 1 lettera f)</u> Definizioni Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP] è “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”</p>	<p><u>Articolo 2 comma 1 lettera f)</u> Definizioni Il Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione [DSPP] è “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”</p>	<p>Il RSPP è un soggetto di prevenzione con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità. In tale ottica la “R” di “Responsabile” è letteralmente ad egli imputabile solo nel caso di “reato di evento” (se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa). La Legge non prevede infatti sanzioni contravvenzionali per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche se è denominato “responsabile”.</p>
<p><u>Articolo 2</u> Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (OMISSIS)</p>	<p><u>Articolo 2</u> Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (OMISSIS) gg) <<spazio confinato >>: spazio circoscritto, caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole, nel quale, in presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc) o in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno, può verificarsi un infortunio grave o mortale</p>	<p>Nel Testo Unico risulta completamente assente la definizione di spazio confinato</p>
<p><u>Articolo 7 comma 4</u> Definizioni La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.</p>	<p><u>Articolo 4</u> Definizioni La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di ed è supportata da esperti designati dal coordinamento nazionale delle professioni tecniche nei diversi settori di interesse.</p>	<p>Necessario un background "tecnico" per analizzare compiutamente i vari aspetti legati alla complessa e trasversale attività di individuazione, analisi e valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro.</p>
<p><u>Articolo 26</u> Obblighi connessi ai contratti</p>	<p><u>Art.26</u> Obblighi connessi ai contratti</p>	<p>La verifica di Idoneità Tecnico Professionale di minima,</p>

<p>d'appalto o d'opera o di somministrazione</p> <p>1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:</p> <p>a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:</p> <p>1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;</p> <p>2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;</p> <p>b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</p>	<p>d'appalto o d'opera o di somministrazione</p> <p>1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:</p> <p>a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:</p> <p>1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;</p> <p>1-bis) le camere di commercio, industria e artigianato, provvedono a verificare l'effettiva corrispondenza tra l'attività indicata nel certificato e l'attività svolta, anche tramite le associazioni dei datori di lavoro</p> <p>2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;</p> <p>b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</p>	<p>prevista attualmente dalla normativa, non fornisce ai Committenti strumenti sufficienti a valutare l'effettiva idoneità tecnico-professionale, come riscontrato più volte dai professionisti del settore della sicurezza che spesso, nonostante quanto indicato nei certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A., rilevano che l'attività svolta dagli appaltatori non corrisponde a quanto risultante dal certificato stesso</p>
<p><u>Articolo 32</u> Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</p> <p>1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi</p>	<p><u>Articolo 32</u> Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</p> <p>1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi</p>	<p>Vengono segnalati dai professionisti numerosi casi di RSPP e ASPP che non sono in possesso dei requisiti necessari, in particolare in merito all'aggiornamento della formazione</p>

<p>presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.</p> <p>2. (OMISSIS)</p> <p>3. (OMISSIS)</p> <p>4. (OMISSIS)</p> <p>5. (OMISSIS)</p> <p>6. (OMISSIS)</p> <p>7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.</p>	<p>presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.</p> <p>2. (OMISSIS)</p> <p>3. (OMISSIS)</p> <p>4. (OMISSIS)</p> <p>5. (OMISSIS)</p> <p>6. (OMISSIS)</p> <p>7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.</p> <p>7-bis. I componenti del servizio prevenzione e protezione in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco nazionale dei responsabili e addetti del servizio prevenzione e protezione istituito con apposito decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ne cura l'aggiornamento, effettuando, con cadenza quinquennale, le verifiche dei requisiti e dei titoli autocertificati, con particolare riferimento all'aggiornamento della formazione.</p>	
<p><u>Articolo 32 comma 3</u></p> <p>Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</p> <p>Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.</p>	<p><u>Articolo 32 co. 3</u></p> <p>Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</p> <p>Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.</p>	<p>Numerosi sono i casi segnalati di svolgimento del ruolo di RSPP – anche in settori particolarmente impegnativi – ove risultano nominati in qualità di Responsabili Interni, soggetti non in possesso di diploma istruzione secondaria. Emerge la necessità di favorire l'innalzamento dei requisiti di "competenza professionale" per l'espletamento del Ruolo di RSPP come peraltro inizialmente previsto nel D.Lgs. 81/08, a scapito delle "deroghe" con cui invece è finanche possibile nominare Responsabili senza diploma di istruzione secondaria.</p>

TITOLO II e TITOLO III

<p><u>Articolo 66</u> Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.</p>	<p><u>Articolo 66</u> Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei, e senza previa verifica della nomina del rappresentante del committente in possesso di adeguate competenze di cui all'art.3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 n.177 e della redazione della procedura di lavoro di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 n.177. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.</p>	<p>Manca completamente un raccordo con i disposti del D.P.R. 177/2011, assolutamente necessari in quanto al momento spesso il committente non ha un quadro chiaro delle modalità di applicazione della normativa sui lavori in spazi confinati e in ambienti a rischio di inquinamento</p>
<p><u>Articolo 82</u> Lavori sotto tensione 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche. b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;</p>	<p><u>Articolo 82</u> Lavori sotto tensione 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche. b) per sistemi di categoria 0 (a tensioni superiori a quelle di sicurezza) e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;</p>	<p>Nel secondo paragrafo del comma 1 risulta già indicato che per tensioni di sicurezza (o inferiori a quelle di sicurezza, comunque non pericolose per i lavoratori – 50 V c.a. in ambienti ordinari, 25 V c.a. nei cantieri, locali ad uso medico e luoghi di ricovero bestiame) i lavori sotto tensione sono sempre consentiti.</p>

TITOLO IV

<p><u>Articolo 89</u> Definizioni</p> <p>1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: (OMISSIS)</p> <p><i>h)</i> piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'ALLEGATO XV;</p>	<p><u>Articolo 89</u> Definizioni</p> <p>1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: (OMISSIS)</p> <p><i>h)</i> piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice affidataria redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'ALLEGATO XV;</p>	<p>VEDI SUCCESSIVA MODIFICA ART.96</p>
<p><u>Art. 90:</u> Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.</p> <p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'<u>articolo 15</u>, in particolare:</p> <p>a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;</p> <p>b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro.</p> <p><i>1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al <u>comma 1</u> avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.</i></p>	<p><u>Art. 90:</u> Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.</p> <p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'<u>articolo 15</u>, in particolare:</p> <p>a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;</p> <p>b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro.</p> <p><i>1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al <u>comma 1</u> avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.</i></p> <p>1- ter. Il committente o il responsabile dei lavori o il responsabile del procedimento, al momento della richiesta e/o comunicazione del titolo abilitativo alla amministrazione concedente, comunica</p> <p>a) l'avvenuto affidamento dell'incarico, ed il relativo nominativo, del coordinatore per la progettazione (CSP) nei casi previsti dal presente Testo Unico;</p>	<p>Se come previsto e nelle intenzioni della normativa europea, l'obiettivo REALE del decreto era ed è la sicurezza in cantiere realizzabile attraverso il coordinamento, diventa perentoria la presenza del CSP sin dalle prime fasi progettuali. Sappiamo, purtroppo, al di là dei vari proclami che la realtà è ben diversa e che il CSP, di norma, viene chiamato pochi attimi prima dell'inizio dei lavori se non a lavori già iniziati. Questa proposta di modifica, obbliga il Committente e/o il Responsabile dei Lavori, a comunicare già sin dalla richiesta del titolo abilitativo l'avvenuto affidamento dell'incarico di CSP, se previsto dal Decreto, o in caso contrario la motivazione della mancata nomina.</p>

<p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.</p> <p>10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'<u>articolo 100</u> o del fascicolo di cui all'<u>articolo 91, comma 1, lettera b)</u>, quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'<u>articolo 99</u>, quando prevista <i>oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi</i>, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.</p> <p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:</p> <p>a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII.</p>	<p>b) in alternativa una dichiarazione, motivata e sottoscritta, della non obbligatorietà della nomina del coordinatore per la progettazione (CSP).</p> <p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, e convoca una specifica riunione preliminare a cui partecipano, il committente stesso, il progettista e il coordinatore. Il coordinatore per la progettazione redige il verbale della riunione di cui al periodo precedente.</p> <p>10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'<u>articolo 100</u> o del fascicolo di cui all'<u>articolo 91, comma 1, lettera b)</u>, quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'<u>articolo 99</u>, quando prevista <i>oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi</i>, oppure in assenza della comunicazione della nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) o della comunicazione della non obbligatorietà della nomina, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.</p> <p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:</p> <p>a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200</p>	<p>L'introduzione di una riunione obbligatoria, peraltro prevista anche dall'art.35 per i luoghi di lavoro diversi dai cantieri, ha la finalità di evitare la mancanza di coordinamento e trasferimento di informazioni tra progettista e coordinatore, che nei principali paesi dell'UE è sempre obbligatoriamente formalizzata.</p> <p>La modifica, conseguenza di quanto sopra, rappresenta una ulteriore azione di aumento della "sicurezza" nella fase di progettazione.</p> <p>Il DURC oggi viene trasmesso automaticamente in via telematica, non è più obbligo del Committente richiederlo e il documento cartaceo non ha più</p>
---	--	---

<p>Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una</p>	<p>uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle</p>	<p>validità</p>
--	---	-----------------

<p>dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).</p> <p>10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista <i>oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi</i>, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente</p> <p>11. <i>La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.</i></p>	<p>lettere a) e b).</p> <p>10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista <i>oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi</i>, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.</p> <p><i>La ripresa dei lavori è concessa dall'Ente concedente nel momento in cui viene redatto il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti</i></p> <p>11. <i>La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.</i></p>	<p>La semplificazione normativa nel settore delle costruzioni, ha fatto sì che molte lavorazioni avvengano senza Permesso di Costruire; questo comporterebbe all'inizio dei lavori l'immediata sospensione degli stessi affinché il Coordinatore possa predisporre tutto quanto necessario per l'espletamento delle funzioni che generalmente spetterebbero a quello in fase di progettazione (non presente)</p>
---	---	--

<p><u>Articolo 91</u> Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. (OMISSIS) 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.</p> <p>2-bis. Fatta salva l' idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.</p> <p>L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute</p>	<p><u>Articolo 91</u> Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. (OMISSIS) 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 2-bis. Il coordinatore per l'esecuzione al termine dei lavori consegna il fascicolo al committente, che lo conserva quale documento da utilizzare per i futuri interventi sull'opera realizzata 2-ter. Il committente, in caso di cessione o affitto dell'opera realizzata, trasmette il fascicolo al nuovo proprietario o, in caso di locazione o concessione in uso dell'opera realizzata o di parte di essa, al conduttore dei locali locati, che lo utilizza per i futuri interventi sull'opera</p> <p>e. 2-bis Fatta salva l' idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.</p> <p>L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute</p>	<p>La normativa al momento non è chiara in merito al destino del fascicolo, soprattutto in merito al destinatario dell'utilizzo di tale documento per i successivi interventi necessari sull'opera realizzata</p> <p>Il Coordinatore in fase di Progettazione, ne tantomeno in fase di Esecuzione, non ha alcun strumento per valutare quando esiste il reale rischio di presenza di ordigni bellici.</p> <p>Inoltre rimane in capo al Committente/Responsabile dei Lavori la scelta delle misure tecniche ed organizzative (art. 90 c. 1 lett. a)</p>
---	--	--

<p><u>Articolo 92</u> Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) (OMISSIS) b) verifica l' idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p>	<p><u>Articolo 92</u> Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) (OMISSIS) b) verifica l' idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; b-bis) al termine dei lavori consegna al committente il fascicolo</p>	<p>La normativa al momento non è chiara in merito al destino del fascicolo, soprattutto in merito al destinatario dell'utilizzo di tale documento per i successivi interventi necessari sull'opera realizzata</p>
<p><u>Articolo 96</u> Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: (OMISSIS) g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26. 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a),</p>	<p><u>Articolo 96</u> Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: (OMISSIS) g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26. 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza da parte dell'impresa affidataria costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui</p>	<p>VEDI MODIFICA ARTICOLO 97</p>

<p>all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.</p>	<p>all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.</p>	
<p><u>Articolo 97</u> Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.</p> <p>2. (OMISSIS)</p> <p>3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.</p> <p>3-bis (OMISSIS)</p> <p>3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.</p>	<p><u>Articolo 97</u> Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. 1-bis. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria redige il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), relativamente alle lavorazioni eseguite direttamente dall'affidataria e alle lavorazioni eseguite dalle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi, e lo aggiorna in corso d'opera prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e di lavoratori autonomi 1-ter. La previsione di cui al comma 1-bis, non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.</p> <p>2. (OMISSIS)</p> <p>3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.</p> <p>3-bis (OMISSIS)</p> <p>3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. 3-quater) Si considera adeguata la formazione del datore di lavoro con funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione prevista dall'accordo Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 per le aziende a rischio alto oppure il corso di formazione per</p>	<p>La modifica ha il proposito di superare il problema della bassissima qualità dei piani operativi di sicurezza che vengono trasmessi ai coordinatori, spesso tanto più bassa quanto più vengono previsti subappalti in corso d'opera, utilizzando una modalità già da anni prevista dalle normative di recepimento della direttiva cantieri 92/57/CEE, nei principali paesi dell'U.E. A tal proposito si segnala che il modello semplificato di POS introdotto dal D.I. 9/9/2014, che costituisce un esempio di modalità corretta di redazione ampiamente superiore ai documenti che vengono proposti oggi dalle imprese, già si presta a questa modifica</p> <p>La modifica si propone di migliorare le competenze dei datori di lavori delle imprese affidatarie che spesso rimandano</p>

	<p>coordinatori per la sicurezza. Si considera adeguata la formazione dei dirigenti e dei preposti prevista dall'accordo Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 3-quinques. Nei casi in cui il datore di lavoro non sia in possesso della formazione prevista dal comma 3-quater) il dirigente o il preposto del cantiere dovrà possedere una formazione equivalente a quella prevista nel primo periodo del comma 3-quater)</p>	<p>alle imprese esecutrici la gestione della sicurezza nel cantiere</p>
<p><u>Articolo 99</u> Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uominigiorno.</p> <p>2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.</p> <p>3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere</p>	<p><u>Articolo 99</u> Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale, alla Direzione Provinciale del Lavoro e al Comune territorialmente competenti, e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se presente, la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uominigiorno. 1-bis) Sono da intendersi aggiornamenti soggetti a notifica: a) aumento della durata dei lavori rispetto a quanto indicato nella prima notifica inviata b) modifiche in corso d'opera c) comunicazione di fine lavori</p> <p>2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.</p> <p>3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia</p>	<p>La precisazione relativa all'oggetto dell'aggiornamento della notifica viene prevista per evitare la proliferazione di invii in occasione di ogni inizio lavori di nuova impresa o lavoratore autonomo, essendo la finalità della notifica la comunicazione agli organi di vigilanza dell'apertura del cantiere per consentire eventuali controlli. Anche in questo caso è doveroso segnalare che le normative di recepimento della direttiva cantieri 92/57/CEE, nei principali paesi dell'U.E., prevedono un unico invio di notifica prima dell'inizio dei lavori.</p>

<p>copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.</p>	<p>dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.</p> <p>4. La presenza di DURC irregolari rende irricevibile la Notifica Preliminare</p> <p>5. La trasmissione della Notifica Preliminare tiene luogo degli obblighi a carico del Committente, ovvero Responsabile dei Lavori, di cui all'art. 90 c. 9</p>	
	<p><u>Art. 100</u></p> <p>(OMISSIS)</p> <p>6-ter Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei cantieri individuati all'art. 104-bis c.2</p>	<p>Esistono tutta una serie di lavori di “modesta dimensione e importanza” per i quali si rientra nella definizione di cantiere con nomina del CSE e/o CSP nonostante i lavori abbiano durata molto limitata nel tempo (qualche giorno) ma soprattutto assenza di rischi particolari</p>
	<p><u>Art. 104-bis</u></p> <p>(OMISSIS)</p> <p>2 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i cantieri e quelle lavorazioni per le quali non si applicano gli artt. 90 c. 3, 4, 9</p>	<p>Esistono tutta una serie di lavori di “modesta dimensione e importanza” per i quali si rientra nella definizione di cantiere con nomina del CSE e/o CSP nonostante i lavori abbiano durata molto limitata nel tempo (qualche giorno) ma soprattutto assenza di rischi particolari.</p> <p>Molti cantieri con più imprese non necessitano nemmeno del titolo abilitativo, ma nonostante ciò va trasmessa all'amministrazione concedente una serie di documenti, con evidenti problemi e aggravati per l'amministrazione stessa che deve istruire una pratica a loro inesistente</p>
<p><u>Articolo 117</u> Lavori in prossimità di parti attive (OMISSIS)</p> <p>2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.</p>	<p><u>Articolo 117</u> Lavori in prossimità di parti attive (OMISSIS)</p> <p>2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche, nel caso vengono adottate particolari disposizioni organizzative e</p>	<p>La modifica si rende necessaria per uniformare il testo di tale articolo con quanto attualmente indicato nella Norma CEI 11-27 IV Edizione, art. 6.4.4. in merito ai criteri di effettuazione dei “lavori in vicinanza” (lavori non elettrici).</p>

	<p>procedurali previste nelle stesse norme tecniche ed idonee a proteggere i lavoratori dal rischio elettrico</p>	
<p><u>Articolo 121</u> Presenza di gas negli scavi 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. 3. (OMISSIS) 4. (OMISSIS) 5. (OMISSIS)</p>	<p><u>Articolo 121</u> Presenza di gas negli scavi 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose; nei casi di cui al precedente periodo il committente deve nominare il proprio rappresentante in possesso di adeguate competenze di cui all'art.3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 n.177 e deve accertarsi, preventivamente all'inizio dei lavori, che sia stata redatta la procedura di lavoro di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 n.177. 2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. 3. (OMISSIS) 4. (OMISSIS) 5. (OMISSIS)</p>	<p>Manca completamente un raccordo con i disposti del D.P.R. 177/2011, assolutamente necessari in quanto al momento spesso il committente non ha un quadro chiaro delle modalità di applicazione della normativa sui lavori in spazi confinati e in ambienti a rischio di inquinamento</p>

ALLEGATI

<p>Allegato XV – P.4</p> <p>4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.</p>	<p>Allegato XV – P.4</p> <p>4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.</p> <p>Tali costi a fronte di un efficace raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, potranno essere inseriti in un sistema di incentivi, anche mediante detrazioni/deduzioni fiscali, per Committenti e Imprese che nelle loro iniziative dimostrino la completa ed efficace attuazione delle misure di tutela definite nei piani di sicurezza e salute predisposti nei luoghi di lavoro e nei cantieri.</p>	<p>Implementare un sistema incentivante riguardo ai costi per la sicurezza che a fronte del risultato raggiunto, certificato dal CSE e “misurabile” su basi oggettive, permetta delle deduzioni/detrazioni fiscali.</p>
--	--	---